

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Palermo, Sezione V^a Civile, nella persona del Giudice dr. Andrea Illuminati, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento di I^o grado portante il N. xxx/20 RG. degli affari civili

tra

BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore
(Avv.to (omissis))

- opponente -

e

(omissis) (Avv.ti (omissis))

- opposta -

oggetto: <<altre controversie di diritto amministrativo>> conclusioni: v. verbale del 13.12.23

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, BANCA conveniva, innanzi a questo Tribunale, (omissis), al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. xxxx (n. xxxx R.G.), emesso dall'odierno Tribunale, con cui è stata ingiunta la consegna di documenti bancari inerenti al rapporto di conto corrente n. 517280, in testa al defunto (omissis).

Con l'atto di opposizione, la banca attrice chiedeva, altresì, la condanna di (omissis) al risarcimento del danno per la violazione dei canoni ed obblighi di correttezza e buona fede, pari ad euro 1.564,00, ovvero da determinarsi in via equitativa in altro e diverso importo, oltre che la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Ciò posto, (omissis), costituendosi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto delle avverse domande attoree e riportandosi alle eccezioni, deduzioni e difese.

Con ordinanza 30.3.22, accolta l'istanza ex art 649 cpc è sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, veniva concesso alla convenuta opposta termine perentorio di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, obbligatoria nel caso di specie, trattandosi di rapporti bancari.

Alla successiva prima udienza l'attrice opponente eccepiva la improcedibilità della domanda svolta dalla convenuta opposta con conseguente revoca del decreto opposto, per mancato esperimento della mediazione, ritenendo la stessa espletata in maniera "non valida" ed effettiva, lamentando in particolare che la convenuta – istante nella mediazione – non fosse stata presente personalmente all'incontro dinanzi al mediatore (come risultante dal verbale allegato il 6.05.2021 dall'opposta), avendo in tale sede fatto presenziare per suo conto soggetto privo di idonea delega (nella specie l'Avvocato munito però di procura con firma autenticata dal medesimo e non di procura con firma autenticata da notaio e/o pubblico ufficiale a ciò abilitato).

Preliminarmente l'eccezione di improcedibilità è fondata. All'incontro di mediazione infatti (e ciò rappresenta dato pacifico e documentale: v verbale di mediazione del 6.05.2021 agli atti) la convenuta opposta non era presente personalmente; per essa risulta avere presenziato l'avvocato munito di procura con firma autenticata dal medesimo e non redatta nelle necessarie forme notarili, ovvero con firma autenticata dal Notaio o da Pubblico Ufficiale a ciò abilitato.

Va premesso che la normativa prevede al primo incontro la partecipazione personale delle parti insieme ai loro difensori (art. 8 c.1, partecipazione testualmente prevista ed essenziale quanto alla ratio dell'istituto); tale necessità non comporta però che si tratti di attività non delegabile ad altri e che la delega possa anche essere conferita al proprio difensore (v.Cass. n. 8473/2019; 18068/2019).

E' necessario però che il terzo rappresentante o lo stesso difensore sia munito della disponibilità del diritto in contesa (ex art. 84 c. 2 c.p.c.), non solo per la eventuale conciliazione (con esito positivo), ma, prima ancora, per manifestare consapevolmente la scelta - in luogo della parte rappresentata - di non volere proseguire e di arrestare "in limine litis" la procedura di mediazione.

Per assumere tale scelta non è sufficiente la procura anche se speciale conferita per l'assistenza obbligatoria nel procedimento di mediazione (di cui era munita parte opposta nell'incontro in esame: v

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

verbale allegato), ma è necessario che alla stessa si accompagni il conferimento del potere di rappresentanza sostanziale e che la sottoscrizione apposta dalla parte sia autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato, rimanendo altrimenti invalida la procura (ancorché speciale e sostanziale) con sottoscrizione autenticata da parte dello stesso difensore.

Ciò in quanto: "la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista" (Cass. n. 8473/2019). "Tale principio è certamente condivisibile se si tiene conto dei limiti entro cui la legge riconosce all' avvocato il potere funzionale pubblicistico (c.d. esercizio privato di pubbliche funzioni; Cass. n. 17473/2015; Cass. n. 10240/2009) di certificare come autografa la sottoscrizione apposta dalla parte alla procura ad litem ex art. 83 co. 3 c.p.c., destinata a dispiegare i suoi effetti nell' ambito del processo per il quale è rilasciata." (Trib Pavia 13.9.21).

Nel caso in esame la procura di parte opposta in sede di mediazione non è stata rilasciata nella forma notarile richiesta, in quanto autenticata dal medesimo difensore, privo del relativo potere; la invalidità del conferimento al difensore di una procura speciale sostanziale non notarile equivale alla mancata partecipazione della parte opposta/istante al primo incontro dinanzi al mediatore, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda e revoca dell'opposto decreto (v. Trib Pavia 13.9.21, Trib. Napoli 18/05/2020 n.3514)

La decisione sulla detta eccezione assorbe ogni ulteriore questione.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo.-..

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- > dichiara la improcedibilità della domanda svolta dalla convenuta opposta e revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. xxxx/2020;
- > condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del presente giudizio che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 1.500,00 = per compenso professionale, oltre ad oneri e accessori di legge.

Così deciso in Palermo, il 8.3.23

Il Giudice unico
dr. Andrea illuminati